

**REGOLAMENTO PER LA  
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA  
MUNICIPALE PROPRIA  
(IUC-IMU)**

- Approvato con atto Consiliare n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_

**INDICE**

<b>Art. 1 - Oggetto</b>	<b>3</b>
<b>Art. 2 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari</b>	<b>3</b>
<b>Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili</b>	<b>3</b>
<b>Art. 4 - Disciplina degli immobili inagibili e/o inabitabili e di fatto non utilizzati</b>	<b>3</b>
<b>Art. 5- Versamenti effettuati da un contitolare</b>	<b>5</b>
<b>Art. 6 – Attività di controllo e sanzioni</b>	<b>5</b>
<b>Art. 7 – Rimborsi e compensazione</b>	<b>5</b>
<b>Art. 8- Attività di recupero</b>	<b>5</b>
<b>Art. 9 - Incentivi per l'attività di controllo</b>	<b>5</b>
<b>Art. 10 - Versamenti minimi</b>	<b>6</b>
<b>Art. 11 - Differimento dei versamenti</b>	<b>6</b>
<b>Art. 12 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento</b>	<b>6</b>
<b>Art. 13 – Riscossione coattiva</b>	<b>6</b>
<b>Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento</b>	<b>6</b>

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IUC-IMU)**

### Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della componente IMU (imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, e ss.mm.ii) della nuova Imposta Unica Comunale (I.U.C.) di cui all'art. 1 commi 639 e ss della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.
3. Il presente Regolamento disciplina l'Imposta Municipale Propria per quanto concerne la quota spettante al Comune.
4. Il Consiglio Comunale, con proprio specifico atto, adotta aliquote e detrazioni ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria.

### Art. 2 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che: la stessa unità immobiliare rimanga vuota a disposizione dell'anziano o disabile che potrebbe, in qualsiasi momento, rientrarvi o abitata dall'eventuale/i coniuge/figli con lo stesso già convivente/i. al momento dello spostamento della residenza anagrafica in struttura. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

### Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per i diversi Ambiti Territoriali, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune distinte a seconda della potenzialità edificatoria e delle destinazioni d'uso ammesse dagli strumenti urbanistici comunali.  
Tale valorizzazione terrà altresì conto dello stato di urbanizzazione dei terreni distinguendo, per le urbanizzazioni in corso, i periodi antecedenti e successivi al collaudo delle opere.

### Art. 4 - Disciplina degli immobili inagibili e/o inabitabili e di fatto non utilizzati

1. La base imponibile è ridotta del 50% (per cento) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, con obbligo di relativa dichiarazione IMU;
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente o simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o

straordinaria (art. 3 lettere a) e b), D.P.R. 6 Giugno 2001, n. 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3 lettere c) e d). D.P.R. 6 Giugno 2001, n. 380), ed ai sensi dei vigenti regolamenti comunali.

3. Ai fini del riconoscimento della agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo presenta all'Ufficio IMU la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, allegando eventualmente documentazione comprovante lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo dell'immobile.  
Successivamente il personale tecnico dell'Ufficio provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti anche attraverso eventuale sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare, pena la decadenza dell'eventuale beneficio. Nel caso sia confermato il diritto all'agevolazione, esso avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al primo periodo del presente comma. Nell'ipotesi contraria, l'Ufficio provvederà ad emettere apposito provvedimento di diniego con effetto del mancato riconoscimento del diritto all'agevolazione e conseguente conguaglio fiscale.  
La dichiarazione IMU esplicherà i suoi effetti anche per le annualità successive fintantoché permarranno le condizioni di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo. Il venir meno delle condizioni richieste dalla legge per l'agevolazione in questione comporterà l'obbligo di presentazione di dichiarazione di variazione IMU con le modalità ed entro i termini previsti.
4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche se con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
5. Nel caso in cui l'agevolazione sia confermata dall'Ufficio, la condizione di inagibilità o inabitabilità ha valenza fiscale e determina l'automatica decadenza di certificazioni di abitabilità/agibilità, o in altro modo definite, a suo tempo rilasciate dai competenti uffici tecnici comunali.
6. Durante il periodo di sussistenza delle condizioni che danno diritto all'agevolazione, per il calcolo dell'IMU si applica l'aliquota ordinaria salvo diverse indicazioni.
7. Per i fabbricati per i quali, in ambito di vigenza dell'imposta comunale sugli immobili, il contribuente aveva provveduto a richiedere la riduzione d'imposta al 50% ai sensi dell'articolo 8, comma 1, D. Lgs n. 504/1992, avendo correttamente adempiuto agli obblighi formali previsti (presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, presentazione della dichiarazione di variazione ICI al fine di comunicare lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo) e non avendo lo stesso contribuente ricevuto dall'Ufficio formale diniego alla applicazione della riduzione, viene mantenuta la possibilità di applicare l'agevolazione (riduzione del 50% della base imponibile) anche ai fini IMU in via continuativa, sempreché i fabbricati siano ancora in possesso dei requisiti qualificanti lo stato di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo come definiti dal presente articolo, in tal caso non è dovuta la dichiarazione ai fini IMU.
8. Per le unità collabenti classificate catastalmente nella categoria F2 l'imposta è dovuta sulla base del valore dell'area edificabile. Il valore imponibile dovrà essere determinato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, D. Lgs. n. 504/1992, anche tenendo conto delle possibilità di recupero del preesistente fabbricato stabilite dalle vigenti norme urbanistico-edilizie.
9. Per i fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto totalmente o

parzialmente inagibili, in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, si applicano le disposizioni dell'art. 8, comma 3, 2° periodo del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito nella Legge 122 del 1° Agosto 2012.

## Art. 5- Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

## Art. 6 – Attività di controllo e sanzioni

1. Le attività di controllo e di irrogazioni di sanzioni sono effettuate secondo le modalità disciplinate nella legge 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

## Art. 7 – Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 6, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo articolo 10.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria relativa ad annualità non ancora controllate definitivamente.

## Art. 8- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso di accertamento quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzioni ed interessi non supera euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
2. La disposizione di cui al comma 1) non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

## Art. 9 - Incentivi per l'attività di controllo

1. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, può essere destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del Servizio Tributi che ha partecipato a tale attività.

Art. 10 - Versamenti minimi

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 5 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 11 - Differimento dei versamenti

1. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi, o anche un solo erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli eredi, o un erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

Art. 12 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Su richiesta del contribuente, nell'ipotesi di accertata situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso, il Funzionario Responsabile può concedere la ripartizione del pagamento delle somme dovute per il tributo risultante da avvisi di accertamento secondo i criteri precisati con deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 13 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva potrà essere effettuata direttamente dal Comune o affidata a soggetti terzi nei modi di legge.

Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.